



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LIUZZI	MARINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROCHIRA	ROBERTO ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted]/10
depositato il 04/06/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] I.V.A. 1992
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] REGISTRO 1991
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [redacted] 10

UDIENZA DEL

11/01/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

1064

PRONUNCIATA IL:

11 GEN 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 NOV 2011

Il Segretario

SEGREARIO

Dott. Giuseppe PERILLO





SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [REDACTED] 10

UDIENZA DEL

11/01/2011

ore 09:00

(segue)

C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1994
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] O 1994
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1994
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] SAVA TA



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [REDACTED] 10

UDIENZA DEL

11/01/2011

ore 09:00

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO TASSE
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED] 028 SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] GISTRO 1995
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED] 74028 SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] ILOR 1992
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [REDACTED]/10

UDIENZA DEL

11/01/2011

ore 09:00

(segue)

[REDACTED] SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1995
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1995
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] DO
[REDACTED] SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1993
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [REDACTED] 10

UDIENZA DEL

11/01/2011

ore 09:00

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1990
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 74028 SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150-74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1993
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 74028 SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [REDACTED]/10

UDIENZA DEL

11/01/2011

ore 09:00

(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1993
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
4028 SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1994
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
4028 SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] 1 REGISTRO 1992
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 10

UDIENZA DEL

11/01/2011

ore 09:00

VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1996
TASSE AUTOMOB.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 74028 SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] REGISTRO 1998
TASSE RISCOSSE
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] SANZ.AMMINISTR. 1992
CONTR.IVS
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [REDACTED] 10

UDIENZA DEL

11/01/2011

ore 09:00

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] SANZ.AMMINISTR. 1993
CONTR.IVS
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] SANZ.AMMINISTR. 1994
CONTR.IVS
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 4028 SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] 41 SANZ.AMMINISTR. 1995
CONTR.IVS
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 74028 SAVA TA

difeso da:



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 10

UDIENZA DEL

11/01/2011

ore 09:00

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] SANZ.AMMINISTR. 1996
CONTR.IVS
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:
[REDACTED]
[REDACTED] 74028 SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] SANZ.AMMINISTR. 1997
CONTR.IVS
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:
[REDACTED]
[REDACTED] SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] DIRITTI CAMER. 2002
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:
[REDACTED]
[REDACTED] SAVA TA



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [REDACTED] 10

UDIENZA DEL

11/01/2011 ore 09:00

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] 2003
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED] 8 SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] DIRITTI CAMER. 2004
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED] 1028 SAVA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] DIRITTI CAMER. 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED] 28 SAVA TA



(segue)

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 10

UDIENZA DEL

11/01/2011

ore 09:00

RGR. 1639/10 COLAZZO COSIMO FERNANDO

Con unico atto notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione provinciale Controlli Taranto e ad Equitalia Pragma SpA Taranto, viene proposto ricorso contro i ruoli portati dalle cartelle di pagamento n. [REDACTED] 000 ed altre diciotto come in atti indicate e con le quali vengono richiesti Bolli auto ed altri per diversi anni.

Il ricorrente sostiene di aver avuto notizia della esistenza dei ruoli-cartella a seguito dell'acquisizione di copia degli estratti di ruolo riguardanti il proprio nominativo e che la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti prodromici costituisca violazione della L. 241/90 e della L. 212-2000 perché oltre al fatto che gli atti in contestazione risultano immotivati, non gli è stata assicurata la effettiva conoscenza delle cartelle indicate.

Non esistendo notifica delle cartelle, ritiene il ricorrente essere interamente prescritte le richieste contenute negli estratti di ruolo, richieste che risultano altresì illegittime ed erronee.

Nell'allargare le sue argomentazioni sui punti indicati, conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dei ruoli, con vittoria di onorari e spese con distrazione in favore del costituito difensore che se ne è dichiarato anticipatario.

L'Agenzia delle Entrate Taranto è costituita in atti ed in proprie deduzioni scritte precisa la piena legittimità del suo operato atteso che responsabile delle notifiche è il Concessionario per la riscossione dei tributi. Ritiene l'Agenzia essere inammissibile il ricorso per la non impugnabilità degli estratti di ruolo e conclude chiedendo doversi dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei propri riguardi ed il rigetto del ricorso con refusione delle spese in suo favore. Equitalia Pragma non risulta costituita in atti.

All'udienza del 13-10-2010 è stata concessa la sospensione cautelare degli effetti dell'atto impugnato.

Alla pubblica udienza odierna per il ricorrente è presente il dr. Vito Montanaro che si riporta ai propri atti ed insiste per l'integrale accoglimento del ricorso.


Per l'Agenzia delle Entrate è presente il dr. Carmine Loscialpo che ripropone quanto già esposto negli atti del proprio ufficio e chiede il rigetto del ricorso.

Esaminati gli atti ed approfondite le numerose normative di riferimento, la Commissione rileva la fondatezza delle argomentazioni del ricorrente.

Preliminarmente, a seguito della specifica richiesta dell'Agenzia, deve essere decisa la ammissibilità o meno del ricorso proposto contro estratti di ruolo.

L'Agenzia ha rilevato che l'estratto di ruolo non può essere autonomamente opposto perché atto non espressamente elencato tra quelli dell'art.19-D.Lgs.546/92.

Osserva la Commissione: il susseguirsi delle vicende legate alla necessità di utilizzo di metodologie di incasso e recupero delle imposte ed il contemporaneo uso dei sistemi telematici, hanno determinato per gli Enti all'uopo preposti, l'uso di metodi ed atti che in vero il legislatore, al momento della



Ag. [redacted] f. 2 - - - -

formulazione del D.Lgs. 546/92 non poteva prevedere e dal tempo della entrata in vigore di tale normativa la quantità del tipo di atti in costante uso da parte dell'Amministrazione finanziaria e delle amministrazioni collegate è andata via via allargandosi e poiché il contribuente, nel dover difendere i suoi diritti, si è trovato nella necessità di contestare tali atti, si è determinata la necessità di ammettere le opposizioni verso atti non espressamente previsti dal citato art. 19. Così l'orientamento in misura via via crescente della magistratura tributaria al quale orientamento ha sempre aderito questa Commissione per garantire al contribuente difesa su ogni tipo di atto emesso dalla pubblica amministrazione e degli enti ad essa collegati. Così anche per gli estratti di ruolo stampati dal Concessionario per la riscossione, estratti di ruolo che anche se costituiscono atti interni del Concessionario spesso diventano veri e propri atti che dimostrano il debito del contribuente, specie nei casi in cui lo stesso contribuente non ha avuto altri modi di conoscere l'esistenza dello stesso debito.

L'Agenzia in oltre sostiene che ai sensi dell'art. 21-D.Lgs.546/72, il ricorso è stato proposto fuori dai termini previsti dalla norma. Sulla questione la Commissione deve esporre due punti.


Gli estratti di ruolo sono stati stampati il 15-3-2010 ed il ricorso è stato notificato ad ambedue gli Enti chiamati in causa il giorno 13-5-2010: il termine di sessanta giorni è stato rispettato.

Senza dover tenere conto della data di stampa degli estratti di ruolo, data che per tante ragioni può essere diversa, ritiene la Commissione che l'estratto di ruolo, se si ritiene non preceduto da altri atti, può essere opposto in ogni momento che se ne venga a conoscenza. In tal caso sarà l'amministrazione interessata a dare dimostrazione della illegittimità della opposizione, dimostrando l'avvenuta inequivocabile notifica di atti prodromici.

Per quanto detto la Commissione rigetta l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Agenzia delle Entrate.

Il relazione alle argomentazioni di merito, osserva la Commissione che l'Agenzia delle Entrate a dimostrazione della notifica delle cartelle ha allegato agli atti "interrogazione dello stato di riscossione" con data 5-7-2010 nella quale in riguardo alla notifica, per dodici cartelle, è riportata la data di presunta avvenuta notifica e l'esito della notifica riportato come "positivo". Ritiene la Commissione che tale documento "interrogazione" non costituisca prova certa dell'avvenuta notifica delle cartelle, prova che doveva essere offerta dal Concessionario per la riscossione con il deposito agli atti degli originali delle relate riguardanti le cartelle di pagamento. Nonostante l'importanza della vicenda però il Concessionario per la riscossione ha ritenuto di non doversi costituire nel presente procedimento.

Tale stato degli atti, anche nel dover considerare la data degli estratti di ruolo quale data nella quale il contribuente è venuto per la prima volta nella concreta conoscenza della richiesta, determina due fatti di totale importanza.



Ag. 1009/10-f. 3-

Il primo è che i crediti iscritti negli estratti di ruolo non hanno titolo perché non è stata dimostrata la notifica dei ruoli-cartella nei tempi tecnici previsti ed è stato così dimostrato che i ruoli non sono stati mai portati ad effettiva conoscenza del contribuente.

L'altro fatto è che per tutte le cartelle riguardanti imposte relative agli anni dal 1990 al 2000 compresi, si è concretizzata la prescrizione ordinaria del diritto di richiesta e per le cartelle riguardanti imposte per gli anni 2001-2002 e 2003 per gli Enti interessati è intervenuta invece decadenza dal diritto delle richieste secondo i termini temporali previsti dalle leggi delle singole imposte.

Per quanto sopra, assorbente anche per quant'altro espresso agli atti, non potendo riconoscere la validità dell'operato degli Enti coinvolti, devono essere integralmente accolte le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Seconda Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:

==in accoglimento del ricorso:

**dichiara nulli tutti i ruoli riportati in tutti gli estratti di ruolo impugnati e nelle cartelle di pagamento in essi indicati;

**dichiara esaurito ed inesistente il potere degli Enti impositori di richiedere i crediti riportati in tutti gli estratti di ruolo opposti e nelle cartelle in essi indicati;

==determina equitativamente le spese di questo giudizio in complessivi euro 1.000 (mille) oltre IVA e cap di legge e pone le stesse per il 50% a carico dell'Agenzia delle Entrate Taranto e per il 50% a carico di Equitalia Pragma Taranto e da pagare in favore del costituito difensore del ricorrente che se ne è dichiarato anticipatario.

Così deciso il giorno 11-1-2011

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Marino Liuzzi)